

CAMERA ARBITRALE DI MILANO - SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

ISTANZA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DA BANCA SISTEMA S.P.A.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, RAGIONI DELLA PRETESA E DETTAGLI DELLA CONTROVERSIA:

Con contratto di cessione del 22 dicembre 2014 (la “**Cessione**”; **doc. n. 1**), Enel Energia S.p.A. cedeva a Banca Sistema i crediti vantati nei confronti di Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. (“**CAM**”), pari a complessivi Euro 12.657.075,63 (oltre interessi di mora come per legge).

CAM richiedeva a Banca Sistema la conclusione di accordi “transattivi e di riscadenziamento” del proprio debito e provvedeva al saldo (solo parziale) di quanto dovuto. BS risolveva quindi gli accordi in questione (**doc. n. 2**), e il CAM rimaneva debitore di BS della somma di Euro 10.519.574,78 (oltre interessi di mora).

In data 16 marzo 2018, CAM ha richiesto al Tribunale di Avezzano la propria ammissione alla procedura di concordato *ex art. 161, VI comma, L.F.*.

Il Tribunale di Avezzano ammetteva il CAM alla procedura di concordato (rubricata al R.G. cp con il n. 1/2018 il “**Procedimento**”), nominando Commissari Giudiziali il Prof. Avv. Giacomo D'Attorre, il Dott. Valerio Dell'Olio e il Dott. Riccardo Tiscini.

In data 3 agosto 2018, Banca Sistema depositava atto di intervento nel Procedimento, al fine di far ivi valere le proprie ragioni di credito.

Con decreto del 6 febbraio 2019 il Tribunale di Avezzano ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo C.P. 1/2018 proposta dal CAM, nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Caterina Lauro e Commissari Giudiziali Prof. Avv. Giacomo D'Attorre, il Prof. Dott. Riccardo Tiscini e il Dott. Valerio Dell'Olio.

In data 25 settembre 2019 si è tenuta l'adunanza dei creditori, chiamati ad esprimere il voto sulla proposta e sul piano concordatario. All'esito del periodo di cui all'art. 178 l.f. la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto e delle classi. Hanno espresso voto contrario alla proposta soltanto i seguenti creditori: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), Agenzia delle Entrate (Erario) e Banca Sistema.

Con decreto emesso in data 23 ottobre 2019, il Tribunale ha dichiarato approvata la proposta di CAM., fissando, ai sensi dell'art. 180 della Legge Fallimentare, l'udienza del 27 novembre 2019 per l'omologazione del concordato preventivo.

Con atto del 15 novembre 2019, Banca Sistema si opponeva al decreto di omologazione del concordato preventivo ed il relativo giudizio veniva rubricato al R.G. n. 1666/2019 del Tribunale di Avezzano.

L'ammissione di CAM alla procedura di concordato preventivo (e la prospettiva omologazione di una tale procedura) ha conclamato l'irreversibilità del danno imputabile al CAM ovvero, meglio, al suo management ed ai suoi soci, per i titoli di seguito individuati.

- (i) danno diretto ex art. 2395 c.c., per avere il CAM indotto il terzo Banca Sistema ad acquistare i crediti nei confronti di CAM e soprattutto concedere dilazioni per il saldo degli stessi, fornendo (volontariamente) una falsa rappresentazione della situazione (di solidità) economico-patrimoniale della società, concretamente idonea a trarre in inganno Banca Sistema e indurla alla conclusione di un negozio dannoso.
- (ii) danno indiretto ex art. 2394 c.c., per avere il CAM omesso di porre in essere una pluralità di atti volti alla tutela del patrimonio sociale, con particolare riferimento a:
 - il mancato incasso di crediti commerciali, che, a dire della società, (a fronte di costi strutturalmente costanti) sostanzierebbe la causa primaria dell'insolvenza;
 - il mancato avvio delle procedure di ristrutturazione in bonis previste dalla "Legge Madia";
 - la mancata richiesta ai competenti organi di adeguamenti tariffari che coprissero le "perdite" su credito; e, comunque, il mancato avvio delle procedure di adeguamento che consentissero di superare i limiti percentuali entro i quali un tale adeguamento appare possibile.
- (iii) Responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c.. La società, fin dal 2013, avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, stante la completa erosione del capitale sociale, non registrata in ragione di errate rappresentazioni di poste attive e passive nel bilancio di esercizio formalmente approvato dai soci. In un tale stato la società ha continuato ad operare al di fuori dei limiti e doveri di legge (art. 2486 c.c.: conservazione del patrimonio sociale).
- (iv) Responsabilità dei soci per mancata copertura delle perdite ex art. 21 TUSPP. I soci hanno mancato di costituire e accantonare, presso le proprie contabilità, riserve di importo pari al

risultato negativo di esercizio secondo le prescrizioni di cui all'art. 21 TUSP. E di ripianare tali perdite conformemente alle previsioni dell'art. 21 comma 3-bis di tale statuto.

È interesse di Banca Sistema avviare un procedimento di **mediazione volontaria** al fine di richiedere agli amministratori e sindaci di CAM (che hanno ricoperto tali cariche nel periodo ricompreso tra la data di Cessione e la data odierna), nonché ai soci di CAM (inadempienti rispetto agli obblighi di legge) il risarcimento dei danni subiti per le ragioni sopra individuate, quantificati in oltre Euro 10 milioni.

Milano, 10 febbraio 2020